

n. 1

Marzo 2016

CIRCOLARE INFORMATIVA
DELL'UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

**SPECIALE: LE COLLABORAZIONI SPORTIVE
E AMMINISTRATIVE DOPO IL JOBS ACT**

- Il Jobs Act e le collaborazioni sportive dilettantistiche
- La mancata inclusione degli EPS
- L'interpello del CSI trasmesso tramite l'ANCL
- La risposta del Ministero del Lavoro
- La circolare n. 3 del 2016 del Ministero del Lavoro

A cura di

Francesco Tramaglino

Il Jobs Act e le collaborazioni sportive dilettantistiche

Il 15 giugno 2015 è entrato in vigore il D. Lgs 185, più noto come Jobs Act: una riforma globale del mercato del lavoro italiano imperniato sulla centralità del rapporto a tempo indeterminato che ha modificato notevolmente anche l'area dei rapporti parasubordinati, abrogando la previgente normativa sul lavoro a progetto (c.d. Legge Biagi) e reintroducendo l'istituto della collaborazione coordinata e continuativa.

Questa circolare illustra, pertanto, le modifiche normative intervenute nei contratti di collaborazione sportiva dilettantistica e amministrativo-gestionale in uso presso gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e le ASD e SSD ad essi affiliate, a seguito dell'entrata in vigore del Jobs Act a decorrere dal 1 gennaio 2016

L' art. 2 c. 1 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che:

"A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"

Il successivo comma 2 prevede che :

"La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:.... d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Le disposizioni sopraindicate stabiliscono con sufficiente chiarezza che:

- a) il rapporto subordinato a tempo indeterminato è l'istituto che regola "di norma" i rapporti di lavoro. Altre forme o istituti vanno, pertanto, intesi come eccezioni che debbono essere sempre adeguatamente giustificate per evitare abusi ed elusioni;
- b) dal 1 gennaio 2016 sono soggette al medesimo trattamento previsto per il lavoro dipendente (da intendersi quindi anche ai fini fiscali e previdenziali) tutti i rapporti di collaborazione a carattere personale e continuativo le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d etero-organizzazione). Pertanto - come vedremo più dettagliatamente nel paragrafo dedicato alla circolare n. 3 del 2016 del Ministero del Lavoro – quando un rapporto di collaborazione presenta contemporaneamente i connotati della personalità (le prestazioni sono rese da una persona fisica e non da un'impresa); della continuità (nel senso che non si tratta di una prestazione

- c) isolata o occasionale) e della etero-organizzazione (tempi e luoghi sono dettati dal committente e non liberamente decisi dal collaboratore) si presume che sia un rapporto di lavoro subordinato con conseguente assoggettamento alla relativa normativa;
- d) questa presunzione - certamente penalizzante per il datore di lavoro che avrà pertanto l'onere di dimostrare il contrario- non si applica in una serie di casi tassativamente previsti dal D.Lgs 185 del 2015 tra i quali le *collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

Con riferimento a quest'ultimo punto – che è certamente quello di maggior interesse per gli enti sportivi dilettantistici – si osserva che la legge "non presume" il rapporto di lavoro dipendente quando :

- il rapporto instaurato è classificabile come "collaborazione sportiva dilettantistica" ovvero "collaborazione amministrativo-gestionale" ai sensi dell'art. 90 della legge 289 del 2002;
- l'attività svolta dai collaboratori è funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente sportivo dilettantistico, quali si desumono dai relativi statuti e/o atti costitutivi;
- le collaborazioni sono rese a beneficio di ASD e SSD riconosciute dal CONI, dalle federazioni e dagli EPS del CONI. Si noti bene che – sul piano letterale - la legge esclude gli enti apicali dello sport dilettantistico dalla fruizione del beneficio che, quindi, appariva destinato, *prima facie*, solo alle associazioni e società sportive ad essi affiliati. Tale problematica sarà poi risolta attraverso uno specifico interpello proposto al Ministero del Lavoro che commenteremo nel paragrafo successivo;

Il Jobs Act conferma dunque il trattamento di favore riservato ai rapporti di collaborazione sportivi e amministrativi, accordando loro una presunzione favorevole di "non subordinazione". Ai fini pratici ciò significa che eventuali contestazioni da parte degli organi ispettivi o da parte dei collaboratori stessi dovranno essere dimostrate da parte di quest'ultimi (inversione dell'onere della prova).

E' bene tuttavia sottolineare da subito che l'inversione della prova non equivale alla concessione di uno spazio di manovra assoluto per gli EPS e le loro affiliate. Come tutti i datori di lavoro anche gli enti sportivi dilettantistici dovranno impostare i rapporti di collaborazione da essi intrattenuti sulla base del divieto di etero-organizzazione. Il che significa lasciare ai propri parasubordinati ampia libertà di auto-determinazione di tempi, orari e modalità di esecuzione. Nelle ipotesi in cui gli ispettori del lavoro potranno dimostrare l'effettiva subordinazione di queste figure, saranno applicate sanzioni molto pesanti.

La mancata inclusione degli EPS

Molti tra gli addetti ai lavori avevano notato, dopo l'approvazione del Jobs Act, l'assenza degli EPS e delle federazioni tra i soggetti che potevano avvalersi della presunzione di non subordinazione recata dall'art. 2 c.2.

Si trattava, invero, di un'apprensione più che giustificata poichè le eccezioni ad una norma sistematica sono sempre tassative: in breve se determinati soggetti non vengono nominati nella platea dei beneficiari si intende che ne restano fuori.

Sul piano pratico ciò avrebbe significato che tanto la Presidenza Nazionale CSI quanto i suoi comitati (ed evidentemente anche gli altri EPS e le federazioni sportive) sarebbero stati soggetti alla normativa generale che impone loro di documentare il carattere non subordinato dei rapporti di collaborazione sportiva e amministrativa. Un simile onere avrebbe reso decisamente più complesso e costoso l'utilizzo di tali istituti ma soprattutto avrebbe allargato a dismisura il perimetro dei contenziosi con gli uffici del lavoro, proliferati in particolar modo negli ultimi anni.

Si è reso necessario, pertanto, chiedere un'estensione in via interpretativa della norma in modo da includere anche gli EPS e le federazioni che ne erano rimaste (in verità piuttosto inspiegabilmente) ai margini. L'occasione era utile, altresì, per consolidare alcuni concetti che sono alla base del trattamento di favore riservato agli enti sportivi dilettantistici e in particolare l'utilità sociale del fenomeno sportivo di base.

Con questa prospettiva il Dr. Francesco Tramaglino e l'Avv. Paola Metalli dell'Ufficio Giuridico e Fiscale del CSI hanno redatto, il 23 novembre 2015 – previa autorizzazione del Vicepresidente Nazionale Vittorio Bosio - un interpello diretto al Ministero del Lavoro contenente, oltre al quesito, anche l'interpretazione in merito della nostra associazione. L'interpello è stato ritenuto idoneo dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) – soggetto autorizzato in forza dell'art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – e riproposto, identico nella forma e nella sostanza, al Ministero del Lavoro in data 9 dicembre 2015.

L'interpello promosso dal CSI e veicolato con la premurosa assistenza dell'ANCL è stato successivamente affiancato da un interpello redatto dal CONI. Il Ministero del Lavoro ha risposto ad entrambe le istanze con propria nota n. 6 del 2016 accogliendo in pieno le richieste avanzate.

Particolare attenzione è stata riservata dal Ministero al riconoscimento della valenza sociale dello sport dilettantistico e del suo contributo educativo e formativo. Sappiamo bene che tale primato è stato a lungo richiesto dagli EPS in sede legislativa ma, purtroppo, ancora senza esito. Negli ultimi anni progressi in questa direzione pervengono, tuttavia, dalle sentenze dei tribunali e dalla prassi amministrativa del Ministero del Lavoro. L'accoglimento dell'interpello si colloca in questo percorso che dovrà trovare, tuttavia, soddisfazione in una razionalizzazione dell'impianto normativo.

Su CSITime n. 4 del 1 febbraio 2016 sono, infine, pervenuti i ringraziamenti del Presidente nazionale: *"Il buon esito dell'interpello al Ministero del Lavoro è frutto anche del lavoro e delle iniziative intraprese dall'Ufficio Giuridico e Fiscale del Csi nazionale, che va ringraziato per aver seguito con attenzione la vicenda, conseguendo un ottimo risultato."*

La circolare 3/2016 del Ministero del Lavoro

Con la circolare 3 del 2016, La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato le tanto attese indicazioni operative riguardanti il nuovo assetto delle collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 81/2015.

Il Ministero ribadisce l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. Etero-organizzazione).

Pertanto – secondo la nota ministeriale - ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Le citate condizioni – proseguo il documento di prassi - devono ricorrere congiuntamente.

Inoltre sono fornite le seguenti definizioni:

- "prestazioni di lavoro esclusivamente personali": si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti;
- "continuative": il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".

Inoltre, l'applicazione della disposizione comporterà anche l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Le indicazioni contenute nella circolare 3 del 2016 forniscono alcuni importanti dettagli su come dovranno essere gestite tutte le collaborazioni coordinate e continuative a decorrere dal 1 gennaio

fiscal news

CIRCOLARE INFORMATIVA DELL'UFFICIO FISCALE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

2016. Ivi incluse necessariamente le collaborazioni sportive e amministrative riconducibili all'art. 90 della legge 289 del 2002.

Comitati CSI, ASD e SSD affiliate dovranno prestare particolare attenzione – sia in sede di accordi contrattuali e ancor più nella concreta esplicazione del rapporto – ad osservare il divieto di etero-organizzazione. Il collaboratore dovrà essere realmente libero di autodeterminare tempi, luoghi e modi della sua partecipazione all'attività associativa, concordandone gli aspetti organizzativi senza subire, tuttavia, il potere gerarchico del committente.

Si tratta di un compromesso non semplice tenuto conto che l'attività sportiva dilettantistica si svolge sui campi e negli impianti ossia nei locali delle associazioni. Con la Fiscalnews n. 2 del 2016 si procederà a fornire consigli e criteri per una corretta gestione dei rapporti sportivi dilettantistici.

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale CSI
Francesco Tramaglino

Il Presidente Nazionale

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

e.mail: DGAttivitalspettiva@lavoro.gov.it

PEC: dgattivitalspettiva@mailcert.lavoro.gov.it

Roma, 09 dicembre 2015
Prot. n. 2107/Pres.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sport dilettantistico – applicabilità agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI della presunzione di non subordinazione di cui all'art. 2 c. 2 D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81

Esegesi delle norme in materia

L' art. 2 c. 1 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che:

"A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"

Il successivo comma 2 prevede che :

"La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:.... d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

La norma presenta, sin dalla prima lettura, più di una difficoltà ermeneutica dal momento che non è chiaro a quale soggetto faccia riferimento il rinvio all'art. 90 della legge 289 del 2002: l'utilizzo del plurale maschile, nell'espressione "*come individuati e disciplinati*", suggerirebbe l'attinenza con le federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione (EPS) riconosciuti dal CONI; interpretata in tal modo la disposizione risulterebbe, tuttavia, carente sul piano della logicità giuridica in quanto il richiamato art. 90 detta disposizioni in favore dell'attività sportiva dilettantistica senza prevedere alcuna sistematica regolamentazione degli enti *de quo* (disciplina che è contenuta in un *corpus* distaccato ed ultroneo di provvedimenti).

Ammettendo, dunque, che si tratti di un mero errore di desinenza – da declinarsi al femminile piuttosto che al maschile - sorge la necessità di appurare se la disposizione si riferisca – *mutatis mutandis* - alle collaborazioni rese ai fini istituzionali ovvero alle associazioni e società sportive dilettantistiche (di qui in poi denominate ASD e SSD) o piuttosto ad entrambe le locuzioni.

Il menzionato art. 90 della legge 289 del 2002 detta disposizioni in materia di collaborazioni per lo sport dilettantistico al comma 3, apportando modifiche agli artt 67 (ex art. 81) comma 1 lett. m) del e all'art. 69 c. 2 del TUIR. La prima norma stabilisce che:

"Sono redditi diversi... se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese ...ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente... le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ... erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

L'art 69 c. 2. del TUIR prevede inoltre che gli emolumenti in questione non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Dalla lettura delle disposizioni emarginate si evince, quindi, che indennità, rimborsi e compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica non sono prerogativa esclusiva delle ASD e SSD ma anche del CONI, delle Federazioni, degli EPS e dell'UNIRE, ciò in forza della novella operata dell'art. 37 della legge 342 del 2000 che esplicitamente menziona tali soggetti tra i beneficiari dell'agevolazione.

Altrettanto deve dirsi per le collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale: sebbene l'art. 90 della legge 289 del 2002 menzioni esclusivamente ASD e SSD tra i soggetti ammessi a fruire dell'istituto, un provvedimento successivo è intervenuto ad estendere esplicitamente tale possibilità anche a favore degli enti apicali dello sport dilettantistico.

Tanto dispone, sul punto, l'art. 35 comma 6 della legge 14 del 2009: *"Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."*

La collocazione tra i redditi "diversi" comporta, conseguenzialmente, la non soggezione degli emolumenti a contribuzione previdenziale INPS ed ENPALS, nonché agli obblighi assicurativi INAIL (cfr. note circolari INPS 32 del 07/02/2001 e 42 del 26/02/2003; nota INAIL del 02/05/2001; circolare ENPALS n. 18 del 9/11/2009)

Il Legislatore del 2009, per fugare ogni dubbio in ordine a cosa si intenda per "esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" ha anche stabilito, con interpretazione autentica che: *"Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".*

Si tratta con tutta evidenza di attività, come quelle degli allenatori, istruttori, formatori ecc. che possono richiedere e di norma richiedono l'esecuzione di prestazioni continuative nel tempo, in rapporto di coordinazione con il soggetto organizzatore dell'attività sportiva amatoriale e nell'ambito di luoghi (impianti sportivi) e tempi (calendario degli allenamenti, delle partite, dei tornei, ecc.) che è impensabile siano stabilite esclusivamente in base all'arbitrio del collaboratore.

Ciò che si intende sottolineare, seppur pleoricamente - è che la natura "coordinata e continuativa" è fisiologica della maggior parte delle prestazioni sportive dilettantistiche così come definite dal Legislatore, risultando inverosimile che qualsiasi torneo o iniziativa sportiva, seppure amatoriale o a carattere educativo, non risultino scanditi da tempi ben definiti, nell'ambito di luoghi tecnicamente idonei all'esercizio dello sport, la cui identificazione richiede quantomeno la collaborazione e l'intesa preventiva tra sportivo dilettante e sodalizio sportivo dilettantistico.

La soluzione prospettata dall'istante

Fin qui nessun dubbio può sussistere circa l'intenzione del Legislatore di promuovere la più ampia diffusione dell'attività sportiva amatoriale all'interno dello spettro complessivo dell'ordinamento sportivo includendo tra i beneficiari non solo le cellule di base (ASD e SSD) ma anche i vertici istituzionali (CONI, Federazioni ed EPS)¹ a condizione che le attività destinarie dell'agevolazione possano qualificarsi come "dilettantistiche" (ossia non professionali) e non siano svolte - dagli operatori all'uopo incaricati- a titolo di lavoro autonomo o dipendente. Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionale non professionali rese a favore della medesima platea di enti.

Nel contesto normativo appena delineato, il D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 si colloca, infine, come un punto di cesura: non comparando nel novero dei soggetti ammessi a beneficiare della "presunzione di non subordinazione" le organizzazioni di vertice dello sport dilettantistico risulterebbero "letteralmente" estromesse dal godimento degli istituti esaminati. Per questi ultimi troverebbe, quindi applicazione - dal 1 gennaio 2016- la disciplina del rapporto di lavoro dipendente.

Non è chiaro peraltro se tale esito consegua ad una esplicita volontà del Legislatore ovvero sia il frutto di lacune nella ricostruzione dell'impianto normativo preesistente la recente riforma del Jobs Act. Gli estensori della presente memoria condividono la seconda tesi, per il seguente ordine di motivi:

1

D'altro canto, l'esercizio e la didattica delle attività sportiva sono finalità comune non solo ai sodalizi sportivi (cfr. Art. 90 c. 18 lett. a) legge 289 del 2002) ma anche alle altre menzionate realtà istituzionali. Per gli EPS riconosciuti dal CONI tale aspetto si inferisce direttamente dal vigente Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 il quale all'articolo 2 prevede che Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: a) Motorio - Sportive 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva. 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale; b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari;

a) la formula utilizzata dal Legislatore nella redazione dell'art. 2. comma 2 lett d) del D. Lgs 81 2015 ricalca abbastanza pedissequamente quella utilizzata nell' articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi). Tale disposizione dispensava, infatti, dalla riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, una serie di fattispecie tra cui: *"i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*

Senonchè questa norma è stata successivamente estesa anche al CONI, alle federazioni sportive e agli EPS in forza del già richiamato art. 35 comma 6 della legge 14 del 2009! L'ipotesi di un'omissione involontaria non può essere aprioristicamente esclusa;

b) la tesi dell'errore materiale è supportata, altresì, dalla considerazione che l'intervento del Legislatore del Jobs Act non è stato accompagnato dalla contestuale abrogazione delle norme di favore per gli enti apicali dello sport dilettantistico. L'intero apparato agevolativo dettato dagli artt 67 c. 1 lett. m) e 69 c.2 e relative norme interpretative resta pienamente in vigore con la conseguenza che gli stessi istituti risulterebbero inquadrati in maniera drasticamente divergente a seconda della prospettiva fiscale (redditi diversi, non soggetti a contribuzione previdenziale e assicurativa) o giuslavoristica (redditi soggetti alla disciplina del lavoro subordinato) con cui vengono esaminati. Un vulnus che certo non appare coerente con i propositi di chiarezza e razionalizzazione perseguiti dal Jobs Act;

c) *last but not least*, appare certamente paradossale che CONI, federazioni ed EPS siano esclusi dal godimento dalle agevolazioni in questione atteso che le ASD e SSD debbano previamente ottenere l'affiliazione a tali enti per poterne godere. L'esegesi delle norme in materia evidenzia infatti che la volontà del Legislatore – non solo italiano ma anche comunitario - è sempre stata quella di promuovere e stimolare la più ampia diffusione dell'attività sportiva amatoriale, per le ricadute positive che essa ha in termini di salute e benessere dei cittadini, di risparmio della spesa sanitaria, di prevenzione e recupero delle marginalità. La restrizione di tali benefici esclusivamente alle ASD e SSD non sembra rispondere a tale *ratio*, in quanto i sodalizi di base svolgono le loro attività statutarie (non commerciali) proprio attraverso l'iscrizione ai tornei, alle gare e ai corsi di aggiornamento organizzati dalle entità federali e di promozione sportiva il cui ruolo è appunto, quello, di fornire il supporto tecnico ed organizzativo (regole di gioco, arbitri e giudici di gara, tesseramento e copertura assicurativa, pianificazione e logistica dei campionati, ecc.) necessario per la più agevole, efficace e sicura partecipazione delle squadre e dei singoli atleti.

Conclusioni

L'attività sportiva dilettantistica appartiene alla categoria dei "beni meritori", il cui consumo presso la popolazione deve essere incentivato anche attraverso misure di "leva fiscale". Essa è altresì un bene "condiviso", la cui offerta richiede la collaborazione di una pluralità di centri nevralgici che assistono e coordinano le associazioni di base e i fruitori di ultima istanza, secondo un'ottica di tipo prettamente federalistico.

Le agevolazioni di settore sono di importanza fondamentale per evitare la contrazione dell'offerta sportiva ai vari livelli, tanto più che negli ultimi anni il settore si è impegnato a

garantire standard di sicurezza e di qualità attraverso il tesseramento ai fini RC e infortuni, l'obbligatorietà del certificato medico, l'installazione dei defibrillatori, ecc. con cosanguente aumento dei costi di esercizio.

Ad ogni modo è necessario che il comparto possa beneficiare della "certezza del diritto". Anche qualora l'esito dell'interpello risultasse infausto, gli enti di promozione debbono essere a conoscenza dell'esatto inquadramento che le collaborazioni sportive e amministrative riceveranno a partire dal 1 gennaio 2016. Ciò anche in considerazione delle pesanti sanzioni amministrative e penali che possono scaturire da un'applicazione inesatta delle norme in materia di certo tutt'altro che chiare ed esaustive.

Con osservanza.

Il Presidente Nazionale
Francesco Longobardi



Roma, 27 gennaio 2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0001537

A.N.C.L. - ROMA

28 GEN. 2016

PROT. N. 122 / PRES

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
– ANCL

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sport dilettantistico – discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – ambito di applicazione art. 2, comma 2 lett.d), D.Lgs. n. 81/2015.

Il CONI e l'ANCL, con separati atti, hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dal disposto di cui all'art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale viene sancito “*il superamento del contratto di lavoro a progetto*”, mediante l'abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

Si evidenzia che, in forza dell'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Va tenuto, inoltre, presente che ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), non rientrano invece nel campo di applicazione della disciplina sopra illustrata “*le collaborazioni rese a fini istituzionali*”

in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002".

Ciò premesso, al fine di circoscrivere le collaborazioni sportive che risultano sottratte all'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, appare necessario fare altresì riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Nello specifico, l'art. 67, lett. m) del citato D.P.R., come modificato dall'art. 90, comma 3, L. n. 289/2002, ai fini della qualificazione dei redditi diversi si riferisce alle *“indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*.

Il Legislatore, dunque, con l'obiettivo di favorire lo svolgimento di **tutte le attività sportive dilettantistiche** ha utilizzato la locuzione *“qualunque organismo comunque denominato”* con un'accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo (cfr. Corte d'Appello Firenze sent. 683/2014).

Ciò risulta acclarato in forza del dettato di cui all'art. 35, comma 6, L. n. 14/2009 che, attraverso un'interpretazione autentica dell'art. 67, comma 1 lett. m), ha annoverato le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI tra i soggetti beneficiari dello specifico regime agevolato ivi previsto.

In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del

CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Pertanto, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che esulino dall'applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall'art. 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Danilo Papa)

IF

ADB/SC/DS